

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 29.04.2011

OGGETTO: Aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art 1, comma 3 del D.Lgs. nr. 360/98 – Anno 2011 – Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 360/1998 s.m.i. istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Vista la relazione governativa al D.Lgs. in oggetto che afferma che la predetta addizionale “deve essere basata essenzialmente su un’aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo stato ed uguale per tutti i Comuni ed un’altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione, variabile da Comune a Comune entro i limiti fissati dallo stesso legislatore”

Considerato che l’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha modificato l’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, che prevede la possibilità, dal 1° gennaio 2007, di variare, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/97 s.m.i., l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle Finanze. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Preso atto che i Comuni possono procedere all’adozione del provvedimento anche in mancanza della determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (cosiddetta aliquota obbligatoria), da determinarsi con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell’Interno;

Richiamata la deliberazione C.C. nr. 13 del 29.02.2000 con la quale è stata istituita l’addizionale di cui alla presente deliberazione con l’aliquota dell’0,2%;

Richiamato l’art.5 del D.Lgs 14.03.2011 n.23, che concede ai comuni la facoltà di aumentare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non superiore allo 0,2% annuo per i primi due anni;

Considerato quanto sopra e che allo scopo di raggiungere il pareggio economico del bilancio di previsione 2011, si rende necessario aumentare dello 0,2% la suddetta addizionale opzionale con decorrenza dal 01.01.2011, così da fissare un’aliquota pari all’0,4%;

Richiamata la deliberazione nr.16/G.C. del 12.03.2011 avente per oggetto: “Aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 1, c. 3 D.Lgs. 360/98 – Anno 2011 – Proposta” con la quale la Giunta Comunale ha proposto la seguente aliquota:

- 0,4% a partire dal 01.01.2011;

Il Sindaco motiva la necessità di procedere all’aumento proposto dettagliando in maniera analitica le singole voci di maggiore spesa e di minor entrata che dovranno avere copertura con gli introiti previsti dall’aumento dell’addizionale.

Interviene il Cons. Costa per illustrare l'emendamento presentato alla deliberazione nel quale il gruppo di minoranza suggerisce all'Amministrazione un aumento dell'addizionale IRPEF dell'0,1% in luogo del 0,2% proposto. Lo stesso Consigliere specifica che l'emendamento presentato non è da considerarsi come emendamento al Bilancio ma semplicemente come un emendamento a questa deliberazione che, qualora venisse accolto, provocherebbe la necessità di rivedere il Bilancio;

Preso atto della precisazione del Consigliere, l'emendamento presentato non riferibile al Bilancio viene dichiarato ammissibile; il Segretario Comunale ribadisce che in caso di accoglimento dell'emendamento non si procederà all'approvazione del Bilancio in quanto lo stesso dovrà essere totalmente rivisto;

Il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

Presenti: 18; Votanti 14;

Voti favorevoli: 5

Voti contrari: 9 (Valsania S., Almondo L., Rolfo F., Casetta S., Trucco E., Audisio A., Taliano N., Biglia M., Morone G.)

l'emendamento nr. 1 viene respinto;

Ricordato che a seguito dell'art. 53 c. 16 della Legge 23 dicembre 2000 nr. 388 s.m.i. il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che recita "*Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.....Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Visto l'art. 1 del D.M. 17.12.2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16.03.2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 70 del 26.03.2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 30.06.2011;

Richiamato il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Ordinamento EE.LL;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 – Tuel;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 18; Votanti: 14;

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (Costa Gianluca, Morone Massimiliano, Valsania Gianluca, Zavattin Maurizio, Casetta Osvaldo)

Astenuti: 0

C.C. N. 12/2011

DELIBERA

1. Di aumentare dell'0,2% l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al D.Lgs. 28.09.1998 n.360 s.m.i. così da fissare l'aliquota, per l'anno 2011, nella misura dell'0,4%.

* * *